

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3311</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOMI, VIDO, CAVALLINI, CASCIO, BALLAMAN, RONTUNDO, LATRONICO, SALINO, PEZZELLA, SCHETTINO, SIGONA, TARDITI, GERARDINI, COLA, ENZO CARUSO, MAZZUCA, BASSI LAGOSTENA, GARRA, LUCCHESI**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e nuove norme in materia di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Presentata il 25 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata:

1) a sanare eventuali situazioni di irregolarità fiscale (già evidenziate con mia interrogazione ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze del 21 settembre 1995) determinatesi a causa di un'errata applicazione della normativa inerente l'imposizione fiscale sulle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

2) al riordino dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ponendosi come obiettivi prioritari, un più razionale funzionamento degli uffici notificazione, esecuzione

e protesti (UNEP) ed una migliore funzionalità dell'espropriazione forzata.

Tali obiettivi sono raggiunti tramite:

a) la creazione di un'unica area di ufficiali giudiziari sopprimendo l'attuale qualifica di assistenti degli uffici UNEP; ciò assicura una migliore distribuzione del lavoro senza ricorrere alle applicazioni o supplenze previste dagli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, pur mantenendo il livello economico attuale degli stessi;

b) inquadramento dell'ufficiale giudiziario dirigente nell'8° livello;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) incentivazione per le esecuzioni di pignoramenti o sequestri presso i debitori, a carico delle parti, tramite la creazione di compensi in misura progressiva rispetto al valore dei beni sottoposti ad espropriazione;

d) nuova regolamentazione del processo di espropriazione, al fine di evitare i numerosi pignoramenti negativi;

e) regolamentazione dei rapporti interni agli uffici UNEP attraverso apposite convenzioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano nei confronti degli ufficiali giudiziari sostituti d'imposta, nonché degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, qualora questi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano a presentare agli uffici delle imposte competenti una dichiarazione integrativa conforme al modello riprodotto nell'allegato A alla presente legge e versino entro tale termine una somma non inferiore al 50 per cento delle imposte sottratte a tassazione, relative alle indennità di trasferta percepite e non dichiarate dal 1990 al 1995.

2. La validità delle dichiarazioni integrative di cui al comma 1 è subordinata alla esposizione nelle stesse del totale imponibile delle indennità di trasferta percepite dal 1990 al 1995, desumibile dal prospetto di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, secondo quanto indicato dalla circolare del Ministro di grazia e giustizia n. 5-28022/07.06 datata 26 giugno 1962, paragrafo 8, e dallo stato di ripartizione delle indennità di trasferta, ivi calcolata e dichiarata la complessiva somma di imposta evasa in corrispondenza dell'aliquota determinata dal complesso di tutti i redditi goduti dal percipiente e a condizione che la conformità della somma delle indennità di trasferta percepite sia attestata dall'ufficiale giudiziario dirigente in relazione alle risultanze di prospetto e dallo stato di ripartizione.

3. È fatto obbligo all'ufficiale giudiziario dirigente di sottoporre a prelievo fiscale ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, tutte le somme relative alle indennità di trasferta realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari che, nel periodo preso in esame dalla sanatoria, si siano trasferiti in altri uffici o siano stati collocati a riposo, devono richiedere all'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio a cui appartenevano il prospetto delle trasferte percepite.

#### ART. 2.

1. L'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — 1. Per le notificazioni degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari: lire 7000;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: lire 20.000;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: lire 30.000 ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 1.000.000: lire 15.000;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire 1.000.000 e fino a lire 5.000.000: lire 20.000;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire 5.000.000 o di valore indeterminabile: lire 30.000 ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

a) il diritto di notificazione;

b) il diritto di esecuzione;

c) il 50 per cento del diritto di protesto cambiario, al netto della tassa erariale del 20 per cento di cui all'articolo 154 e del 3 per cento di cui all'articolo 146;

d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere ».

#### ART. 5.

1. I restanti diritti di cui all'articolo 123, primo comma, lettera c), le indennità di trasferta di cui agli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e le indennità di trasferta di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15

dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 giugno 1962, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa l'indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito di verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione sono triplicati. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti devono essere eseguiti nei due giorni successivi alla richiesta, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa l'indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito di verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione sono raddoppiati ».

#### ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 20 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate ».

2. Il quinto comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« La quota dei diritti è suddivisa in parti uguali tra gli ufficiali giudiziari in servizio ».

## ART. 8.

1. L'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aggiunto dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — 1. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati trasmesso dall'ufficio del registro deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al numero 2 dell'articolo 122, spetta all'ufficiale giudiziario in proporzione ai giorni di effettivo servizio dividendo la quota di percentuale in sessantesimi e moltiplicandola per i giorni effettivi di servizio, compreso il congedo per maternità e con esclusione dei congedi straordinari e di aspettativa di qualsiasi motivo ».

## ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, l'ufficiale giudiziario redige verbale di pignoramento infruttuoso o fruttuoso, restituendo quindi gli atti al cancelliere per gli ulteriori adempimenti di legge ».

## ART. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto men-

sile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

#### ART. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'articolo 18 della legge 11 giugno 1962, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima ».

#### ART. 12.

1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 154 — 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 20 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta e per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto sui titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 20 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sugli originali degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico dell'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.



5. In relazione a particolari esigenze dell'ufficio è facoltà del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 20 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare ».

#### ART. 13.

1. L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 9 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — 1. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 3 per cento per spese d'ufficio e del 20 per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta, settima ed ottava qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario e ufficiale giudiziario dirigente, gli stessi devono versare all'erario il 100 per cento della parte dei diritti eccedenti tale importo ».

#### ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 155-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è abrogato.

#### ART. 15.

1. Il ruolo degli assistenti degli uffici notificazione, esecuzione e protesti (UNEP) è soppresso ed è unificato in un unico ruolo di ufficiale giudiziario: ciascun iscritto mantiene il livello economico attuale senza diversità di funzioni, che rimangono quelle espressamente attribuite dal codice all'ufficiale giudiziario.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono integrare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cauzione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

#### ART. 16.

1. Il ruolo degli ufficiali giudiziari è ripartito in tre qualifiche funzionali, la prima di accesso di sesto livello, una seconda intermedia di settimo livello e la terza dirigenziale di ottavo livello, fermo restando che a ciascuna delle tre qualifiche sono attribuite le funzioni previste dai codici. La funzione di dirigenza dell'UNEP è conferita all'ottavo livello.

2. I posti vacanti anno per anno determinatisi nelle medesime qualifiche sono conferiti previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del capo dell'ufficio a coloro che abbiano cinque anni effettivi di servizio nella qualifica inferiore.

3. L'accesso alla sesta qualifica funzionale degli ufficiali giudiziari nei limiti di posti disponibili è riservata a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti.

4. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono le funzioni di ufficiale giudiziario dirigente effettivo degli UNEP di corte d'appello sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

#### ART. 17.

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. L'ufficiale giudiziario a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di lire 1.000.000. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali ».

## ART. 18.

1. È fatto divieto all'ufficiale giudiziario di esporre nella specifica degli atti di esecuzione più di una indennità di trasferta di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, se non autorizzato dalla parte istante o suo procuratore.

2. L'autorizzazione può essere data unitamente alla richiesta dell'atto e, nello stesso modo, per la richiesta di urgenza prevista dal secondo comma all'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

## ART. 19.

1. L'ufficiale giudiziario che in sede di esecuzione, ad esclusione di quella che comporta l'esecuzione per notifica, abbia rinvenuto il luogo in cui l'esecuzione deve essere eseguita chiuso, sospende la propria attività in merito all'esecuzione e dà immediato avviso alla parte istante o al suo procuratore, affinché questi gli fornisca i mezzi necessari per l'apertura.

## ART. 20.

1. Per ogni pignoramento o sequestro presso il debitore, ad esclusione di quelli presso terzi od immobiliari con esito fruttuoso, è dovuto dalle parti richiedenti, ad esclusione degli enti pubblici ed amministrazioni dello Stato, all'ufficiale giudiziario, un compenso forfettario commisurato al valore dei beni staggiti nella seguente misura:

a) da lire 1 a lire 10.000.000: lire 30.000;

b) da lire 10.000.001 a lire 50.000.000: lire 50.000;

c) da lire 50.000.001 a lire 100.000.000: lire 70.000;

d) da lire 100.000.001 in su: lire 100.000.

2. Per ogni immissione nel possesso di cui alle operazioni di rilascio, è dovuto dalle parti richiedenti, ad esclusione degli enti pubblici ed amministrazioni dello Stato, all'ufficiale giudiziario, un compenso forfettario nella misura di lire 100.000.

3. Tali somme non sono assoggettate alla maggiorazione di cui all'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e non costituiscono proventi di cui all'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e devono essere riportate ad esecuzione avvenuta in calce alla specifica e trascritta nel registro modello C corrispondente al numero cronologico del verbale ed assoggettate alla tassa erariale del 20 per cento e alle spese di ufficio del 3 per cento di cui, rispettivamente agli articoli 146 e 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959.

4. L'ufficiale giudiziario, nel determinare il valore delle cose descritte nel verbale di pignoramento o sequestro, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

#### ART. 21.

1. Il secondo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza dell'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento, l'assistenza all'udienza ed ogni altra attività connessa alla funzione ».

#### ART. 22.

1. Per una migliore distribuzione del lavoro, l'ufficiale giudiziario dirigente deve suddividere in zone omogenee il territorio del mandamento o del circondario cui ap-

partengono gli ufficiali giudiziari addetti attribuendo a ciascuno di essi una o più zone.

ART. 23.

1. Tramite apposita convenzione predisposta annualmente dall'ufficiale giudiziario dirigente e sottoscritta dagli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, è possibile cumulare tutte le indennità di trasferta, o parte di esse, in un unico importo da suddividere in forza della predetta convenzione.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

a) individuazione e delimitazione delle zone;

b) compiti ed attribuzioni dei singoli ufficiali giudiziari;

c) percentuale di ripartizione dell'indennità di trasferta per ognuno di essi;

d) tutto quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'UNEP.

3. La percentuale di ripartizione delle indennità di trasferta cumulate deve ispirarsi al principio di equità in funzione del lavoro svolto tra tutti gli ufficiali addetti allo stesso ufficio.

4. L'ufficiale giudiziario dirigente deve convocare, entro il mese di novembre di ogni anno, anche con semplice avviso da affiggere nella bacheca dell'ufficio per non meno di quindici giorni dalla data fissata, tutti gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio i quali possono approvare o modificare la convenzione.

5. La convenzione è valida quando è approvata e sottoscritta da almeno il 50 per cento più uno degli ufficiali giudiziari in servizio attivo dello stesso ufficio; a parità di voto prevale l'opzione dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essa opera dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

6. L'originale della convenzione approvata è consegnato al capo dell'ufficio ed una copia è conservata dall'ufficiale giudiziario dirigente e da ogni ufficiale giudiziario.

7. I criteri di determinazione delle zone di cui al comma 2 e della convenzione di cui al comma 1, sono determinati con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 24.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario prevista dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 401, è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri: lire 4.000;
- b) fino a 12 chilometri: lire 7.000;
- c) fino a 18 chilometri: lire 9.000;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o di frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura in cui alla lettera c), aumentata di lire 2.500.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede ad adeguare le tariffe dell'indennità di trasferta in materia penale prevista dall'articolo 146, sesto e settimo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e in ultimo modificato dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 401.

#### ART. 25.

1. I segretari comunali devono versare all'erario, entro il giorno venti del mese successivo alla richiesta di protesto, il 50 per cento dei diritti derivanti dal protesto di cambiali ed assegni bancari di cui alla

legge 12 giugno 1973, n. 349, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, convertito dalla legge 22 dicembre 1937, n. 1946.

2. Il secondo comma dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni nei quali non esista notaio il protesto può essere levato dall'ufficiale giudiziario e, se questo rinuncia, dal segretario comunale ».

3. Il secondo comma dell'articolo 68 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1669, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni nei quali non esiste notaio, il protesto può essere levato dall'ufficiale giudiziario e, se questo rinuncia, dal segretario comunale ».

#### ART. 26.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A.  
(v. articolo 1, comma 1).

## MODELLO PER LA DICHIARAZIONE CONFORME INTEGRATIVA

ANNO	Ammontare trasferite percepite	Somma imponibile	Reddito complessivo	Aliquota	Imposta complessiva	Imposta versata	Imposta evasa	Aliquota 50 per cento	Importo da versare a conguaglio	Estremi del versamento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990										
1991										
1992										
1993										
1994										
1995										
<b>Totale</b>										